



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA  
SECONDA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Letizia Mantovani  
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 400131/2011 promossa da:

**ANDREA TARSI** (C.F. TRSNDR87M29I608H), con il patrocinio dell'avv. MICCI MANOLA e dell'avv. MAGISTRELLI MARINA (MGSMRN54H58A271J) VIALE DELLA VITTORIA N. 7 60100 ANCONA; , elettivamente domiciliato in PIAZZA ROMA N.6 60019 SENIGALLIA presso il difensore avv. MICCI MANOLA

**RENATO TARSI** (C.F. TRSRNT53P14H322T), con il patrocinio dell'avv. MICCI MANOLA e dell'avv. MAGISTRELLI MARINA (MGSMRN54H58A271J) VIALE DELLA VITTORIA N. 7 60100 ANCONA; , elettivamente domiciliato in PIAZZA ROMA N.6 60019 SENIGALLIA presso il difensore avv. MICCI MANOLA

**LUCIA CARDELLI** (C.F. CRDLCU60T51D597L), con il patrocinio dell'avv. MICCI MANOLA e dell'avv. MAGISTRELLI MARINA (MGSMRN54H58A271J) VIALE DELLA VITTORIA N. 7 60100 ANCONA; , elettivamente domiciliato in PIAZZA ROMA N.6 60019 SENIGALLIA presso il difensore avv. MICCI MANOLA

**VALENTINA ARGENTATI** (C.F. RGNVNT89R65E388F), con il patrocinio dell'avv. MICCI MANOLA e dell'avv. MAGISTRELLI MARINA (MGSMRN54H58A271J) VIALE DELLA VITTORIA N. 7 60100 ANCONA; , elettivamente domiciliato in PIAZZA ROMA N.6 60019 SENIGALLIA presso il difensore avv. MICCI MANOLA

**ANNA LISA TANTUCCI** (C.F. TNTNLS56A53I251W), con il patrocinio dell'avv. MICCI MANOLA e dell'avv. MAGISTRELLI MARINA (MGSMRN54H58A271J) VIALE DELLA VITTORIA N. 7 60100 ANCONA; , elettivamente domiciliato in PIAZZA ROMA N.6 60019 SENIGALLIA presso il difensore avv. MICCI MANOLA

ATTORE/I

contro

**COMUNE DI SENIGALLIA** (C.F. 00332510429), con il patrocinio dell'avv. SQUILLACE ANTONIO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIALE DELLA VITTORIA N. 7 60123 ANCONA presso il difensore avv. SQUILLACE ANTONIO

**COORDINAMENTO VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE ZONA 2 SENIGALLIA - PNLUS** (C.F. 92005020422), con il patrocinio dell'avv. PIZZI RICCARDO e dell'avv. RICCIO PAOLA (RCCPLA61E54D969U) VIA SMIRNE, 27 60019 SENIGALLIA; , elettivamente domiciliato in VIA SMIRNE 27 60019 SENIGALLIA presso il difensore avv. PIZZI RICCARDO



**NUCLEO VOLONTARIATO E PROTEZIONE CIVILE "FALCHI DELLA ROVERE" - ONLUS (C.F. 92018310422), con il patrocinio dell'avv. PAGANI RICCARDO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VAI MENICUCCI 1 ANCONA presso il difensore avv. PAGANI RICCARDO**

CONVENUTO/I

**CONCLUSIONI DELLE PARTI**

Conclusioni per parte attrice Tarsi Renato: 'Piaccia all'ffl.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza compresa quella ex art. 1227 commi primo e secondo c.c., in via principale, nel merito: accertare e dichiarare, per le causali e le ragioni esposte in narrativa, la responsabilità cumulativa o esclusiva e/o concorrente del Comune di Senigallia, in persona del Sindaco pro-tempore; del Coordinamento Volontari di Protezione Civile Zona 2 - ONLUS, in persona del legale rappresentante pro tempore, nella causazione dell'evento dannoso de quo agitur per aver violato l'obbligo di custodia ex art.2051 c.c. nonché, subordinatamente, per la violazione del dovere extracontrattuale di neminem laedere sancito dall'art. 2043 c.c. ed anche per la violazione delle norme in materia di sicurezza degli impianti sportivi e/o per la sicurezza dei cantieri come specificati in narrativa, e, per l'effetto, condannarli al risarcimento in favore del concludente, delle rane di seguito indicate secondo la ripartizione delle responsabilità, in caso di certato concorso/cumulo, che sarà risultato in esito all'attività istruttoria: esborsi per sostituzioni ambulatoriali durante il periodo di degenza del figlio Andrea € █████,00; spese per viaggi A/R (carburante pedaggio autostradale) Senigallia/Torrette e pasti fuori casa (forfait) € █████,00; spese copisteria per riproduzione documenti sanitari € █████; spese legali per assistenza in ambito penale € █████; totale spese € █████ e così complessivamente la somma di Euro █████, ovvero quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia e da determinarsi - si opus - anche in via equitativa, oltre rivalutazione monetaria e interessi sulle somme rivalutate dalla data del sinistro sino al saldo effettivo;



subordinatamente, affermarsi comunque, per le causali di cui in narrativa, la responsabilità del Comune convenuto quale ente proprietario del manufatto oggetto della rovina e come tale responsabile legale presunto ex art. 2053 c.c. e, per l'effetto, condannarlo al risarcimento in favore del concludente, della somma di Euro [REDACTED] sopra dettagliatamente indicata), ovvero quella maggiore o minore ritenuta di giustizia e da determinarsi - si opus - anche in via rivalutazione monetaria e interessi sulle somme rivalutate dalla data al saldo effettivo;

in via di ulteriore subordine, affermarsi la responsabilità del Comune convenuto anche ex art. 2049 c.c., in quanto titolare, per i motivi sopra dedotti, dei poteri/doveri di controllo/corrdinamento dei mezzi, materiali e persone dei mezzi, materiali e persone operanti nell'attività di P.C.,

esercitati a mezzo del proprio personale dipendente (in seno al C.O.C. e all'U.O.A. di P.C.), e per l'effetto, condannano al risarcimento in favore del concludente della di Euro [REDACTED] (= (come sopra dettagliatamente indicata), ovvero quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia e da determinarsi - si opus - in via equitativa, oltre rivalutazione monetaria e interessi sulle somme rivalutata dalla data del sinistro sino al saldo effettivo; in via di assoluto subordine: nella ipotesi in cui il Giudice accerti e dichiarare la responsabilità solo concorrente a carico del Comune e/o delle Associazioni convenute per i titoli di cui sopra, graduare le colpe con le conseguenti statuizioni in ordine al risarcimento dei danni, oltre rivalutazione ed interessi di quanto dovuto dal dì del sinistro al saldo effettivo. In tutti i casi: vinte le spese. In executivis, come per legge.

Conclusioni per parte attrice Tarsi Andrea: 'Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza compresa quella x art. 1227 commi primo e secondo c.c.,

n via principale, nel merito: accertare e dichiarare, per le causali e le ragioni esposte in iarrativa, la responsabilità cumulativa o



esclusiva e/o concorrente del Comune di enigallia, in persona del Sindaco pro-tempore; del Coordinamento Volontari di Protezione Civile Zona 2 - ONLUS, in persona del legale rappresentante pro e del Nucleo Volontariato e Protezione civile "Falchi della Rovere" - Onlus, in persona del legale rappresentante pro-tempore, nella causazione dell'evento dannoso de quo agitur, per aver violato l'obbligo di custodia ex art.2051 c.c. nonché, subordinatamente, per la violazione del dovere extracontrattuale di neminem laedere sancito dall'art. 2043 c.c. ed anche per la violazione delle norme in materia di sicurezza degli impianti sportivi e/o per la sicurezza dei cantieri come specificati in narrativa, e, per l'effetto, condannarli al risarcimento in favore del concludente, delle somme di seguito indicate secondo la ripartizione delle responsabilità, in caso di accertato concorso/cumulo, che sarà risultato in esito all'attività istruttoria:

(valori desunti dalla Tabella di Milano 2013)

- danno biologico [redacted] (età 19 anni) - danno biologico temporaneo: - 11T [redacted] gg x Euro [redacted]00/die
- ITP al [redacted] [redacted] gg. x Euro [redacted]00/die - ITP al [redacted] [redacted] gg. x Euro [redacted]00/die - ITP al [redacted] [redacted] gg. x Euro [redacted],00/die
- danno morale nella misura di almeno di [redacted] del danno biologico

A. Totale danno biologico

- e [redacted]00
- e [redacted],00

ovvero, alternativamente, quante volte il Giudice ritenga di accedere al criterio della cd. personalizzazione del danno biologico:



- personalizzazione del danno biologico (pari ad € [redacted],00) nella misura del [redacted] (v. criteri orientativi approvati dall'osservatorio sulla giustizia civile Tribunale di Milano) in considerazione in considerazione dell'età di Andrea, della localizzazione delle ferite, dei loro riflessi sulla vita di relazione, della gravità degli aspetti di sofferenza soggettiva € [redacted].

A.1 Totale danno biologico (+ biologico temporaneo) e spese mediche documentate (come riconosciute e dettagliatamente indicate dal CTU) € [redacted]; spese future per sostituzione eventuali protesi(ponti) per gli elementi dentali coinvolti nel trauma, visite cure e controlli strumentali (come da osservazioni CTP dr. Cingolani) € [redacted],00; spese perizia medico-legale (Berardi + Cottone) € [redacted],00; spese perizia medico legale di parte (psichiatra dr. Mencarelli) € [redacted],00; spese perizia medico legale di parte (dr. Cingolani) € [redacted],00; danni patrimoniali a cose (cellulare, bicicletta, zaino) € [redacted],00; fattura geom. Ferretti € [redacted],00.

A. Totale spese € [redacted].

TOTALE COMPLESSIVO (A+B) € [redacted].

(o in alternativa) TOTALE COMPLESSIVO (A.1+B) € [redacted].

e così complessivamente la somma di Euro [redacted], ovvero, alternativamente e per le causali di cui sopra, di Euro [redacted], o quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia e da determinarsi - si opus - anche in via equitativa, oltre rivalutazione monetaria e interessi sulle somme rivalutate dalla data del sinistro, o da quella diversa che sarà ritenuta dal Giudice, sino al saldo effettivo;

subordinatamente affermarsi comunque, per le causali di cui in narrativa, la responsabilità del Comune convenuto quale ente proprietario del manufatto oggetto della rovina, come tale responsabile legale presunto ex art. 2053 c.c., e, per l'effetto, condannano al risarcimento in favore del concludente, della somma di Euro [redacted], ovvero alternativamente, per le causali di cui sopra, di Euro [redacted] (come sopra dettagliatamente indicate), o



quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia e da determinarsi - si opus - anche in via equitativa, oltre rivalutazione monetaria e interessi sulle somme rivalutate dalla data del sinistro, o da quella diversa che sarà ritenuta dal Giudice, sino al saldo effettivo;

in via di ulteriore subordine, affermarsi la responsabilità del Comune convenuto anche ex art.2049 c.c., in quanto titolare, per i motivi sopra dedotti, dei poteri/doveri di controllo/coordinamento dei mezzi, materiali e persone operanti nell'attività di P.C., esercitati a mezzo del proprio personale dipendente (in seno al C.O.C. e all'U.O.A. di P.C.), e per l'effetto, condannarlo al risarcimento in favore del concludente della somma di Euro ~~.....~~, ovvero alternativamente, per le causali di cui sopra, di Euro ~~.....~~ (come sopra dettagliatamente indicate), o quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia e da determinarsi - si opus - anche in via equitativa, oltre rivalutazione monetaria e interessi sulle somme rivalutate dalla data del sinistro, o da quella diversa che sarà ritenuta dal Giudice, sino al saldo effettivo;

in via di assoluto subordine: nella ipotesi in cui il Giudice accerti e dichiari la responsabilità solo concorrente a carico del Comune e/o delle Associazioni convenute per i titoli di cui sopra, graduare le colpe con le conseguenti statuizioni in ordine al risarcimento del danno, oltre rivalutazione ed interessi di quanto dovuto dal dì del sinistro - o dalla diversa data ritenuta dal Giudice - al saldo effettivo. In tutti i casi vinte le spese, in executivis come per legge.

Conclusioni per parte attrice - Valentina Argentati: "Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza compresa quella ex art. 1227 commi primo e secondo c.c.,

in via principale, nel merito: accertare e dichiarare, per le causali e le ragioni esposte in narrativa, la responsabilità cumulativa o esclusiva e/o concorrente del Comune di Senigallia, in persona del



Sindaco pro-tempore; del Coordinamento Volontari di Protezione Civile  
Zona 2 - ONLUS, in persona del legale rappresentante pro  
rappresentante pro-tempore, nella causazione dell'evento 060 de quo  
agitur, per aver violato l'obbligo di custodia ex art.2051 c.c.  
nonché, subordinatamente, per la violazione del dovere  
extracontrattuale di neminem laedere sancito dall'art. 2043 c.c. ed  
anche per la violazione delle norme in materia di sicurezza degli  
impianti sportivi e/o per la sicurezza dei cantieri come specificati  
in narrativa, e, per l'effetto, condannarli al risarcimento in favore  
del concludente, delle somme di seguito indicate secondo la  
ripartizione delle responsabilità, in caso di Lato concorso/cumulo,  
che sarà risultato in esito all'attività istruttoria:

(secondo i criteri desunti dalla Tabella di Milano 2013)

danno biologico ● % (età 17 anni)

danno biologico temporaneo:

ITT ● gg x Euro ●,00/die

ITP al ●% ● gg x Euro ●/die

[LP al ●% ● gg. x Euro ●,00/die

danno morale nella misura di almeno di ● del danno biologico

totale danno biologico

€ ●,00

€ ●,00

€ ●,00

€ ●,00

€ ●,00

€ ●.00,00

ovvero, alternativamente, quante volte il Giudice ritenga di accedere  
al criterio della cd. personalizzazione del danno biologico:  
personalizzazione del danno biologico (pari ad € ●.00,00) nella  
misura del ●% (v. criteri orientativi approvati dall'osservatorio  
sulla giustizia civile del Tribunale di Milano) in considerazione  
dell'età di Valentina, della localizzazione delle ferite, dei loro  
riflessi sulla vita di relazione, della gravità degli aspetti di



sofferenza soggettiva € [redacted], [redacted]. Totale danno biologico (+ biologico temporaneo) € [redacted], [redacted]

spese mediche documentate € [redacted], [redacted]

spese mediche documentate successive

spese future per sostituzione elementi dentali coinvolti nel trauma

spese future sostegno psicologico/psichiatrico [redacted]/anno sedute [redacted]

€ [redacted],00

€ [redacted],00

spese future sedute di terapia osteopatica ([redacted]/anno x [redacted] anni) € [redacted],00

trattamento correttivo chirurgico € [redacted]

spese perizia medico-legale d'ufficio (Berardi+Cottone) € [redacted],00

spese perizia medico-legale di parte € [redacted]

danni patrimoniali a cose (bicicletta, occhiali, etc.) € [redacted],00

Fattura Geom. Ferretti € [redacted]

Totale spese € [redacted] TOTALE COMPLESSIVO (A+B) € [redacted]

in alternativa) TOTALE COMPLESSIVO (A.1+B) € [redacted] così

complessivamente la somma di Euro [redacted] ovvero, alternativamente e

per le causali di cui sopra, di Euro [redacted], o quella maggiore o minore somma e sarà ritenuta di giustizia e da determinarsi - si opus - anche in via equitativa, oltre rivalutazione monetaria e interessi sulle somme rivalutate dalla data del sinistro, ovvero dalla diversa data che sarà ritenuta dal Giudice, sino al saldo effettivo;

subordinatamente, affermarsi comunque, per le causali di cui in narrativa, la responsabilità del Comune convenuto quale ente proprietario del manufatto oggetto della rovina, come tale responsabile legale presunto ex art. 2053 c.c., e, per l'effetto, condannarlo al risarcimento in favore del concludente, della somma di Euro [redacted], ovvero, alternativamente e per le causali di cui sopra, di Euro [redacted] (come sopra dettagliatamente indicate), o quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia e da



determinarsi - si opus - anche in via equitativa, oltre rivalutazione monetaria e interessi sulle somme rivalutate dalla data del sinistro, ovvero dalla diversa data che sarà ritenuta dal Giudice, sino al saldo effettivo;

in via di ulteriore subordine, affermarsi la responsabilità del Comune convenuto anche ex art.2049 c.c., in quanto titolare, per i motivi sopra dedotti, dei poteri/doveri di controllo/coordinamento dei mezzi, materiali e persone operanti nell'attività di P.C., esercitati a mezzo del proprio personale dipendente (in seno al C.O.C. e all'U.O.A. di E.C.), e per l'effetto, condannarlo al risarcimento in favore del concludente della somma di Euro [REDACTED], ovvero, alternativamente e per le causali di cui sopra, di Euro [REDACTED] = (come sopra dettagliatamente indicate), o quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia e da determinarsi - si opus - anche in via equitativa, oltre rivalutazione monetaria e interessi sulle somme rivalutate dalla data del sinistro ovvero dalla diversa data che sarà ritenuta dal Giudice, sino al saldo effettivo;

in via di assoluto subordine: nella ipotesi in cui il Giudice accerti e dichiari la responsabilità solo concorrente a carico del Comune e/o delle Associazioni convenute per i titoli di cui sopra, graduare le colpe con le conseguenti statuizioni in ordine al risarcimento del danno, oltre rivalutazione ed interessi di quanto dovuto dal dì del sinistro - o dalla diversa data ritenuta dal Giudice - al saldo effettivo. In tutti i casi vinte le spese, in executivis come per legge.

Conclusioni per parte attrice Cardelli Lucia: "Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza compresa quella ex art. 1227 commi primo e secondo c.c.,

in via principale, nel merito: accertare e dichiarare, per le causali e le ragioni esposte in narrativa, la responsabilità cumulativa o esclusiva e/o concorrente del Comune di Senigallia, in persona del Sindaco pro-tempore; del Coordinamento Volontari di Protezione Civile



Zona 2 - ONLUS, in persona del legale rappresentante pro tempore, e del Nucleo Volontariato e Protezione civile "Falchi della Rovere" - Onlus, in persona del legale rappresentante pro-tempore, nella causazione dell'evento dannoso de quo agitur, per aver violato l'obbligo di custodia ex art.2051 c.c. nonché, subordinatamente, per la violazione del dovere extracontrattuale di neminem laedere sancito dall'art. 2043 c.c. ed anche per la violazione delle norme in materia di sicurezza degli impianti sportivi e/o per la sicurezza dei cantieri come specificati in narrativa, e, per l'effetto, condannarli al risarcimento in favore del concludente, delle somme di seguito indicate secondo la ripartizione delle responsabilità, in caso di accertato concorso/cumulo, che sarà risultato in esito all'attività istruttoria:

(valori desunti dalla Tabella di Milano 2013):

- danno biologico € [redacted],00 - danno morale nella misura di almeno di [redacted]

del danno biologico € [redacted]

A. Totale danno biologico € [redacted] ovvero, alternativamente, quante volte il Giudice ritenga di accedere al criterio della cd. personalizzazione del danno biologico:

- personalizzazione del danno biologico (pari ad € [redacted],00) nella misura del [redacted] (v. criteri orientativi approvati dall'osservatorio sulla giustizia civile del Tribunale di Milano) in considerazione della incidenza del sinistro sulla qualità della vita personale della Sig.ra Cardelli e della gravità degli aspetti di sofferenza soggettiva € [redacted]

A.1 Totale danno biologico € [redacted]

- spese psicoterapia documentate (come riconosciute dal CTU) € [redacted]

[redacted] - spese future per percorso psicoterapico [redacted]

[redacted] - spese perizia medico-legale d'ufficio (Dr. Cottone) - spese perizia medico-legale di parte (Dr. Mencareffi) - danni patrimoniali per ferie e permessi perduti per accudire al figlio Andrea (forfait)



- spese per telefonate e viaggi A/R Senigallia/Torrette - spese per viaggi A/R Senigallia/Fano (a forfait n.143) A. Totale spese TOTALE COMPLESSIVO (A+B) e (A.1-i-B)

€ [REDACTED]  
€ [REDACTED]

e così complessivamente la somma di Euro [REDACTED]=, ovvero quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia e da determinarsi - si opus - anche in via equitativa, oltre rivalutazione monetaria e interessi sulle somme rivalutate dalla data del sinistro (ovvero sino al saldo effettivo;

subordinatamente, affermarsi comunque, per le causali di cui in narrativa, la responsabilità del Comune convenuto quale ente proprietario del manufatto oggetto della rovina, come tale responsabile legale presunto ex art. 2053 c.c., e, per l'effetto, condannano al risarcimento in favore del concludente, della somma di Euro [REDACTED]=, ovvero quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia e da determinarsi - si opus - anche in via equitativa, oltre rivalutazione monetaria e interessi sulle somme rivalutate dalla data del sinistro, o dalla diversa data che sarà ritenuta dal Giudice, sino al saldo effettivo;

Conclusioni per parte attrice Tantucci Anna Lisa: "Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza compresa quella ex art. 1227 commi primo e secondo c.c.,

in via principale, nel merito: accertare e dichiarare, per le causali e le ragioni esposte in narrativa, la responsabilità cumulativa o esclusiva e/o concorrente del Comune di Senigaffia, in persona del Sindaco pro-tempore; del Coordinamento Volontari di Protezione Civile



Zona 2 - ONLUS, in persona del legale rappresentante pro tempore, e del Nucleo Volontariato e Protezione civile "Falchi della Rovere" - Onlus, in persona del legale rappresentante pro-tempore, nella causazione dell'evento

/ dannoso de quo agitur, per aver violato l'obbligo di custodia ex art.2051 c.c. nonché, subordinatamente, per la violazione del dovere extracontrattuale di neminem laedere sancito dall'art. -2043 c.c. ed anche per la violazione delle norme in materia di sicurezza degli impianti sportivi e/o per la sicurezza dei cantieri come specificati in narrativa, e, per l'effetto, condannarli al risarcimento in favore del concludente, delle somme di seguito indicate secondo la ripartizione delle responsabilità, in caso di accertato concorso/cumulo, che sarà risultato in esito all'attività istruttoria:

- danni patrimoniali per ferie e permessi perduti per accudire alla figlia Valentina (forfait)
- spese mediche documentate (come riconosciute dal CTU) - spese perizia medico-legale d'ufficio (Cottone)
- spese per telefonate e viaggi A/R Senigallia/Torrette - spese legali per assistenza in ambito penale

Totale spese€ [REDACTED]

€ [REDACTED]

€ [REDACTED]

€ [REDACTED]

€ [REDACTED].00

€ [REDACTED].00

e così complessivamente la somma di Euro [REDACTED], ovvero quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia e da determinarsi - si opus - anche in via equitativa, oltre rivalutazione monetaria e interessi sulle somme rivalutate dalla data del sinistro sino al saldo effettivo;

Firmato Da: MANTOVANI MARIA LETIZIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 1222e - Firmato Da: SERPILLI MARIA MARZIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: b6ca0



subordinatamente, affermarsi comunque, per le causali di cui in narrativa, la responsabilità del Comune convenuto quale ente proprietario del manufatto oggetto

della rovina, come tale responsabile legale presunto ex art. 2053 c.c., e, per l'effetto, condannarlo al risarcimento in favore del concludente, della somma di Euro [REDACTED] (come sopra dettagliatamente indicata), ovvero quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia e da determinarsi - si opus - anche in via luitativa, oltre rivalutazione monetaria e interessi sulle somme rivalutate dalla data el sinistro sino al saldo effettivo;

i via di ulteriore subordine, affermarsi la responsabilità del Comune convenuto anche x art.2049 c.c., in quanto titolare, per i motivi sopra dedotti, dei poteri/doveri di ontrollo/coordinamento dei mezzi, materiali e persone operanti nell'attività di P.C., esercitati a mezzo del proprio personale dipendente (in seno al C.O.C. e a ll'U.O.A. di e per l'effetto, condannano al risarcimento in favore del concludente della somma di Euro [REDACTED] (come sopra dettagliatamente indicata), ovvero quella naggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia e da determinarsi - si opus - anche in via equitativa, oltre rivalutazione monetaria e interessi sulle somme rivalutate dalla data del sinistro sino al saldo effettivo;

in via di assoluto subordine: nella ipotesi in cui il Giudice accerti e dichiarì la esponsabilità solo concorrente a carico del Comune e/o delle Associazioni :convenute per i titoli di cui sopra, graduare le colpe con le conseguenti statuizioni in ordine al risarcimento dei danni oltre rivalutazione ed interessi dal dì del sinistro al saldo effettivo.

in tutti i casi: vinte le spese.

in executivis, come per legge.

Conclusioni per il Comune di Senigallia: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito ogni contraria istanza disattesa e reietta: in via preliminare, per le causali di cui in narrativa,



inammissibili e/o improcedibili e comunque infondate le spiegate in comparsa di risposta dai convenuti e Falchi della Rovere nei confronti del Comune rigettarle con qualsiasi statuizione, re, accertare e dichiarare, per le causali di cui in narrativa e conseguente inammissibilità della nuova domanda formulata dagli attori nella prima memoria ex art. 183, comma nella parte in cui si chiede la condanna del Comune di per la violazione delle norme in materia di sicurezza degli impianti sportivi e/o per la sicurezza dei cantieri come specificati in narrativa nonché nella parte in cui viene richiesta, per ciascuno degli attori, la liquidazione, autonoma, del danno morale, con ogni statuizione;

in via principale, rigettare per le causali di cui in narrativa le domande avversarie da chiunque proposte nei confronti del Comune di Senigallia, infondatezza di fatto e di diritto e comunque con qualsiasi diversa statuizione;

in via subordinata e salvo gravame, accertare e dichiarare l'eventuale gradiente di responsabilità imputabile unicamente al Comune di Senigallia nella causazione del sinistro senza alcun vincolo di solidarietà con gli altri responsabili e, preso atto della condotta dei Sigg.ri Andrea Tarsi e Valentina Argentati ai fini dell'art. 1227 c.c. limitare la condanna del Comune di Senigallia nei limiti di detto gradiente, previa riduzione proporzionale, secondo giustizia e per le causali di cui in narrativa, dell'importo del danno asseritamente risarcibile che risulterà essere provato e conseguenza immediata e diretta con il sinistro. Con vittoria di spese e compensi professionali di causa.

Conclusioni per il nucleo Volontari Protezione civile zona 2 Senigallia: Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Ancona, *contraris rejectiis,*

- NEL MERITO E NEI CONFRONTI DEGLI ATTORI:

IN VIA PRINCIPALE:

a) Rigettare tutte le domande avversarie svolte nei confronti del "Coordinamento Volontari di Protezione Civile Zona 2 Senigallia -



*Onlus*", siccome infondate in fatto e diritto in forza di quanto dedotto in sede di comparsa di costituzione;

IN VIA SUBORDINATA:

b) Nella denegata ipotesi in cui venisse ritenuto sussistente un titolo di responsabilità in concorso/cumulo tra il "*Coordinamento Volontari di Protezione Civile Zona 2 Senigallia - Onlus*" ed altri convenuti, ridurre al minimo il grado di colpa a carico del "*Coordinamento Volontari di Protezione Civile Zona 2 Senigallia - Onlus*", senza alcun vincolo di solidarietà con gli altri convenuti responsabili, con ogni effetto in ordine al *quantum debeatur*;

c) In ogni caso salva ed impregiudicata la riduzione del *quantum* risarcitorio eventualmente riconosciuto a favore degli attori in ossequio al disposto dell'art. 1227 cod. civ.;

- NEL MERITO E NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI  
SENIGALLIA, ALTRO CONVENUTO CITATO IN GIUDIZIO:

d) Accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva del Comune di Senigallia, in persona del Sindaco *pro tempore*, nella causazione del sinistro per la violazione di tutti i doveri sullo stesso incombenti in forza di quanto dedotto in sede di comparsa di costituzione e risposta;

e) Per l'effetto, condannare il Comune di Senigallia in via esclusiva al risarcimento dei danni richiesti dagli attori;

- NEL MERITO E NEI CONFRONTI DEL NUCLEO VOLONTARI,  
ALTRO CONVENUTO CITATO IN GIUDIZIO:

f) Prendersi atto della rinuncia della domanda di manleva da parte del "*Nucleo Volontariato e Protezione Civile Falchi della Rovere Senigallia - Onlus*" nei confronti del "*Coordinamento Volontari di Protezione Civile Zona 2 Senigallia - Onlus*", e comunque rigettarla siccome infondata in fatto e diritto per quanto dedotto e per l'effetto ritenere che nulla è dovuto a favore del "*Nucleo Volontariato e Protezione Civile Falchi della Rovere Senigallia - Onlus*";

- IN TUTTI I CASI:



g) Vittoria di spese, diritti ed onorari.

Conclusioni per il Nucleo volontari Falchi della Rovere: Piacia all'Ill.mo Tribunale di Ancona, contrariis rejectis,

- in via principale nel merito accertare che il sinistro occorso in data 12,05/2007 in Senigallia nei pressi del Centro Sportivo Le Saline, non è imputabile, neppure in via di concorso, a fatto e colpa del convenuto Nucleo Volontariato e Protezione Civile "Falchi della Rovere" e per lo effetto respingere la domanda di risarcimento danni proposta nei confronti della predetta associazione da parte degli attori, con condanna degli stessi al pagamento delle spese processuali; in via subordinata nel merito, in denegata ipotesi in cui codesto Ecc.mo Tribunale accertasse e dichiarasse che l'evento per cui è causa è ascrivibile a fatto e colpa del Nucleo Volontariato e Protezione Civile "Falchi della Rovere", in via di concorso con gli altri convenuti, dichiarare e condannare comunque il Comune di Senigallia a tenere indenne la predetta associazione dagli effetti patrimoniali derivanti dall'accoglimento delle domande attrici, anche in tale ipotesi con vittoria di spese ed onorario di causa.

Nel caso di accoglimento delle domande attrici, ridurre comunque le stesse al fine di renderle coerenti e congruenti con la reale entità e natura del danno subito dagli attori.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Andrea Tarsi e Valentina Argentati, premettendo che, nel percorrere a bordo delle propri velocipedi la pista ciclabile di via dei Gerani del Comune di Senigallia, in particolare, giunti in prossimità del muro di cinta dell'area del Centro Polisportivo "Le Saline" a causa dello scoppio di una bombola di gpl posizionata all'interno di detto muro di cinta venivano colpiti rovinosamente dai detriti della deflagrazione e di conseguenza cadevano a terra privi di conoscenza e che l'evento lesivo aveva determinato una serie di gravi conseguenze lesive tanto in termini di danno alla salute, quanto di pregiudizio psichico legato al forte trauma subito, unitamente alle rispettive genitrici (Cardelli Lucia e Tantucci Anna



Lisa), anch'esse colpite dalle conseguenze dannose dell'evento lesivo occorso ai rispettivi figli, nonché a Renato Tarsi, padre di Andrea Tarsi, adivano l'intestato Tribunale perché, accertata la solidale responsabilità del Comune di Senigallia, quale proprietario dell'area in cui era avvenuto lo scoppio, nonché del Nucleo Volontari Protezione civile e del Nucleo Volontari Falchi della Rovere, in qualità di utilizzatori dell'area giusto atto di consegna temporanea delle chiavi dell'area del 05.08.2006 a firma del Dirigente protezione Civile dott. Fabio Brunaccioni, i convenuti venissero condannati al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti dagli attori in conseguenza del sinistro oggetto di causa, quantificato nella complessiva somma di Euro [REDACTED] (di cui Euro [REDACTED] a titolo di risarcimento del danno in capo a Valentina argentati; Euro [REDACTED] quanto al pregiudizio subito da Tantucci Anna Lisa- madre della Argentati; Euro [REDACTED] quale corrispettivo patrimoniale risarcitorio del danno patito da Tarsi Andrea; Euro [REDACTED] a titolo di ristoro per il pregiudizio patrimoniale subito da Cardelli lucia madre del Tarsi).

Nel costituirsi, il Comune di Senigallia evidenziava come a prescindere dalla qualificazione giuridica della responsabilità dell'ente, l'asserita colpevole omissione imputabile alla pubblica amministrazione, doveva in concreto essere esclusa in quanto l'evento si era verificato per esclusiva e/o concorrente responsabilità dei danneggiati Tarsi ed Argentati i quali incuriositi dal capannello di persone che si era creato intorno al muro di cinta della Polisportiva Le Saline si erano imprudentemente avvicinati all'area in cui di lì a poco è avvenuta l'esplosione delle bombole.

Il nucleo Volontari Protezione Civile e quello Falchi della Rovere, costituendosi, negavano ogni responsabilità in relazione al posizionamento ed all'utilizzo delle bombole poi esplose, precisando che l'area in cui erano ricoverate era ad esclusivo uso del Comune ed era quindi estranea rispetto alla particella catastalmente



identificata al n. 1052 utilizzata dai Nuclei volontari Protezione civile.

Su tali premesse argomentative, infine, il convenuto Coordinamento Volontariato Protezione Civile zona 2 Senigallia spiegava domanda riconvenzionale trasversale nei confronti del Comune al fine di ottenerne la condanna a manlevare l'associazione da ogni responsabilità patrimoniale derivante dall'eventuale condanna risarcitoria in favore degli attori.

La causa è stata istruita mediante istruttoria orale e di ispezione dei luoghi, a mezzo di CTU medico legale sulle persone degli attori.

La domanda è meritevole di accoglimento nei limiti di quanto di seguito evidenziato.

1) Sull'applicabilità della disciplina ex art. 2051 c.c..

Preme, preliminarmente, evidenziare come, nonostante la giurisprudenza più datata, relativamente ai danni riportati dagli utenti dei beni demaniali, (cfr. in tal senso Cass. Civ. n. 366/2000) abbia individuato il referente normativo esclusivamente nell'art. 2043 cc., escludendo l'applicazione del regime - di gran lunga più favorevole per il danneggiato - previsto dall'art. 2051 c.c., dovendo quest'ultimo specificamente dimostrare la colpa della P.A. e, quindi, l'insidiosità dei luoghi, la sua imprevedibilità e l'inevitabilità, quella più recente, cui l'odierno giudicante aderisce pienamente, è dell'opinione che non si possa escludere a priori l'applicazione dell'art. 2051 cc nei confronti della P.A. (cfr. in tal senso Cass. Civ. n. 15384/2006, Cass. Civ. n. 4962/2007, Cass. Civ. n. 5308/2007, Cass. Civ. n. 20427/2008), salvo il caso in cui sia oggettivamente impossibile e, quindi, di fatto inesigibile, l'effettiva custodia del bene demaniale (cfr. in tal senso Cass. Civ. n. 20827/2006) sicché l'applicazione dell'art. 2051 c.c. sarà, ad esempio, possibile nel caso in cui il fatto si sia verificato all'interno del perimetro urbano del Comune o su strada aperta al pubblico transito ove non sia affatto precluso alla P.A. di potervi esercitare tutti quei controlli normalmente richiedibili al custode.



In tal caso, quindi, carico della P.A. graveranno quei rischi connessi all'inosservanza dei doveri di sorveglianza e manutenzione razionalmente esigibili in base a criteri di corretta e diligente gestione, con esclusione di responsabilità nelle sole ipotesi di pericolo imprevedibile ed inevitabile ascrivibile a terzi e/o al comportamento gravemente negligente posto in essere dallo stesso danneggiato (cfr. in tal senso Cass. Civ. n. 12449/2008) cosicché quest'ultimo avrà esclusivamente l'onere di provare il "nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza" (cfr. in tal senso Cass. Civ. n. 15386/2006). "l'applicabilità dell'una o dell'altra norma implica, sul piano eziologico e probatorio, diversi accertamenti e coinvolge distinti temi d'indagine, trattandosi di accertare, nel primo caso, se sia stato attuato un comportamento commissivo od omissivo, dal quale è derivato un pregiudizio a terzi, e dovendosi prescindere, invece, nel caso di responsabilità per danni da cosa in custodia, dal profilo del comportamento del custode, che è elemento estraneo alla struttura della fattispecie normativa di cui all'art. 2051 cod. civ., nella quale il fondamento della responsabilità è costituito dal rischio, che grava sul custode, per i danni prodotti dalla cosa che non dipendano dal caso fortuito" (così la sentenza 6 luglio 2004, n. 12329, richiamando un orientamento ancora più risalente).

In altre parole, mentre l'azione ai sensi dell'art. 2043 cod. civ. comporta la necessità, per il danneggiato, di provare l'esistenza del dolo o della colpa a carico del danneggiante, nel caso di azione fondata sull'art. 2051 cod. civ. la responsabilità del custode è prevista dalla legge per il fatto stesso della custodia, potendo questi liberarsi soltanto attraverso la gravosa dimostrazione del fortuito. Ne consegue un'ovvia differenza in ordine ai temi di indagine ed al riparto dell'onere della prova, perchè nel primo caso il danneggiato dovrà attivarsi a dimostrare qualcosa, mentre nel secondo sarà il danneggiante a doversi attivare.



Tale approdo giurisprudenziale, ribadito anche successivamente dalla giurisprudenza di legittimità (in termini Cass. 23 giugno 2009, n. 14622, e 20 agosto 2009, n. 18520), ha condotto inoltre la giurisprudenza più recente a statuire che la domanda fondata sull'art. 2051 cod. civ. può non essere considerata nuova rispetto a quella fondata sull'art. 2043 cod. civ., laddove l'attore (come nel caso di specie) abbia "sin dall'atto introduttivo del giudizio - come nella specie - enunciato in modo sufficientemente chiaro situazioni di fatto suscettibili di essere valutate come idonee, in quanto compiutamente precisate, ad integrare la fattispecie contemplata da detti articoli" (Cass. civ. 20-01-2014, n. 999 e Cass. 21 giugno 2013, n. 15666, e 5 agosto 2013, n. 18609).

2) Sull'andamento dei fatti oggetto di causa.

Ciò posto ritiene il Tribunale che l'istruttoria espletata nel corso del presente giudizio abbia inequivocabilmente dimostrato come in data 12 maggio 2007, verso le ore 19,00 circa, Valentina Argentati ed Andrea Tarsi, alla guida dei rispettivi velocipedi, stavano percorrendo la pista ciclabile di via dei Gerani del comune di Senigallia, quando all'altezza del muro di cinta dell'area polisportiva le Saline, a seguito dell'esplosione di due bombole di gpl posizionate all'interno di detto muro di cinta venivano colpiti dai detriti provocati dalla deflagrazione e perdendo il controllo delle biciclette cadevano rovinosamente al suolo.

Sul punto, i testi nonché il verbale di accertamento dei Vigili del Fuoco intervenuti subito dopo il sinistro hanno confermato con chiarezza che nessuno aveva avvisato i due giovani della pericolosità di transitare sulla pista ciclabile, né vi è prova che la Argentati ed in Tarsi si fossero fermati per verificare cosa stesse accadendo e comunque che non si siano prontamente allontanati dal luogo in cui erano in corso le operazioni di sedazione dell'incendio divampato all'interno dell'area di proprietà del Comune. Detta ultima circostanza è ulteriormente confermata dalla risultante della CTU medico legale laddove il medico incaricato evidenzia la compatibilità



delle lesioni subite dai giovani con l'impatto dei detriti con due corpi in movimento.

Il tenore delle dichiarazioni dei testimoni escussi al momento del sinistro e successivamente nell'alveo del giudizio penale a carico del Giovannetti e nel presente giudizio, in uno al contenuto del verbale di accertamento redatto in loco dai Vigili del Fuoco ed all'esito delle indagini peritali esperite nell'alveo del processo penale conclusosi con l'assoluzione di Renato Giovannetti (pienamente utilizzabili quali fonti di prova nel procedimento civile) consentono di evidenziare come lo stato dei luoghi al momento del sinistro fossero inadeguate rispetto alle caratteristiche dei luoghi e comunque non in linea con il dovere di adeguata manutenzione in capo all'ente proprietario.

Ciò posto, non può di certo ragionevolmente sostenersi che le condizioni dell'area polisportiva di proprietà del Comune di Senigallia, nonché il viale posto in adiacenza al muro di cinta esterno all'epoca dei fatti fossero equiparabili al buono stato di manutenzione che l'ente proprietario è tenuto a garantire in relazione alle aree percorse dagli utenti anche in considerazione della presenza di copiose inflorescenze dei pioppi, oltre che della presenza di due <sup>A</sup> bombole di gpl in posizione di insicurezza e senza adeguata segnaletica, proprio in coincidenza con il punto in cui è avvenuta l'esplosione delle bombole.

Facendosi applicazione in concreto della responsabilità da custodia di cui all'art. 2051 c.c., agli attori spettava di provare il danno subito e la derivazione causale di esso dal bene oggetto di custodia laddove, di contro, al custode spettava di provare il caso fortuito, ossia l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale e, cioè, un fattore esterno (che poteva essere anche il fatto di un terzo o posto in essere dallo stesso danneggiato) che presentasse i caratteri del fortuito e, quindi, dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità.



3) Sugli effetti della sentenza assolutoria penale nel giudizio civile e sulle cause dell'esplosione.

Al riguardo la Suprema Corte ha più volte affermato che "ai sensi dell'art. 652 (nell'ambito del giudizio civile di danni) e dell'art. 654 c.p.p. (nell'ambito di altri giudizi civili), il giudicato di assoluzione ha effetto preclusivo nel giudizio civile solo quando contenga un effettivo e specifico accertamento circa l'insussistenza o del fatto o della partecipazione dell'imputato e non anche quando l'assoluzione sia determinata dall'accertamento dell'insussistenza di sufficienti elementi di prova circa la commissione del fatto o l'attribuibilità di esso all'imputato e cioè quando l'assoluzione sia stata pronunciata a norma dell'art. 530 c.p.p., comma 2" (v. Cass. 9-3-2010 n. 5676, Cass. 30-10-2007 n. 22883). Vieppiù la sentenza penale irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste implica che nessuno degli elementi integrativi della fattispecie criminosa (nella specie, l'intervenuta contraffazione di un testamento olografo) sia stato provato ed, entro questi limiti, esplica efficacia di giudicato nel giudizio civile, sempreché la parte nei cui confronti l'imputato intende farla valere si sia costituita, quale parte civile, nel processo penale, dovendosi far riferimento, per delineare l'ambito di operatività della sentenza penale e la sua idoneità a provocare gli effetti preclusivi di cui agli artt. 652, 653 e 654 cod. proc. pen., non solo al dispositivo, ma anche alla motivazione (in termini Cassazione civile sez. II 25/09/2014 n. 20252).

E' innegabile ancora che al procedimento penale definito con la sentenza n. 205/2013 (passata in giudicato giacché non impugnata) gli odierni attori non ebbero a prendervi parte in veste di parti civili. Alla luce dei premessi rilievi reputa questo Giudice che seppure la mancata costituzione quali parti civili costituisca un ostacolo all'esplicazione tout court dell'efficacia preclusiva nel presente giudizio, propriamente ai sensi dell'art. 654 c.p.p., di qualsivoglia diversa valutazione da parte del giudice civile (cfr. Cass. pen.



1.6.1992, n. 8135, secondo cui l'art. 652 c.p.p., che sostanzialmente riproduce l'art. 25 c.p.p. abrogato, stabilisce che la sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno esclusivamente in ordine all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima), sussistano comunque adeguate ragioni sistematiche e giuridiche per valorizzare, nell'alveo del presente giudizio, le risultanze fattuali emerse a seguito del processo penale.

Va precisato in primo luogo che la formula assolutoria "il fatto non sussiste" implica che nessuno degli elementi integrativi della fattispecie criminosa contestata sia stato provato e che per delineare l'ambito di operatività della sentenza e cioè per verificare se la decisione adottata sia capace di provocare gli effetti preclusivi indicati negli artt. 652, 653 e 654 c.p.p., è necessario far riferimento (oltre che al dispositivo) anche alla motivazione (cfr. Cass. pen. 9.1.1990, n. 7961).

E nel caso di specie in particolare la motivazione della sentenza di assoluzione consente di ritenere accertato l'area in cui si è verificata l'esplosione nel 2007, era formalmente di proprietà del Comune di Senigallia e che detta area veniva utilizzata anche dalle associazioni privatistiche Coordinamento Protezione civile e nucleo volontari Falchi della Rovere, viepiù l'accertamento è sceso anche sulla dirimente circostanza che l'area restava di fatto sotto il controllo del Comune a seguito dei lavori di ristrutturazione (iniziati nel 2005 e proseguiti con particolare riferimento all'installazione di due containers nel 2006 nelle more della temporanea consegna delle chiavi dell'area alle associazioni privatistiche convenute) prima dei quali l'area in oggetto era stata sgomberata da tutto il materiale appartenente alle associazioni sopra menzionate e soprattutto l'associazione Coordinamento Protezione



civile non aveva mai detenuto bombole nel luogo in cui si era verificata l'esplosione (sul punto si veda la testimonianza del teste Franceschetti nel processo penale).

Del pari acclarata nell'alveo della sentenza penale (a fronte delle risultanze dell'elaborato peritale depositato dal perito ing. Cartaro) è la causa dell'esplosione da ricondurre alla presenza copiosa di pappi di pioppo e sterpaglie che hanno poi coinvolto il bancale di legno dove erano depositate le bombole. Dalché ne discende, a parere del P.T. nominato in sede penale, che l'esplosione della bombola in questione è stata determinata dall'improprio deposito della bombola senza le necessarie accortezze che, al contrario, il detentore della bombola avrebbe dovuto tenere attesa la pericolosità intrinseca dell'attrezzatura.

4) Sulla posizione del Comune di Senigallia

L'istruttoria orale nel presente giudizio ha comunque consentito di accertare come il controllo dell'area e del punto in cui si trovava la bombola (in particolare campo da calcio, catastalmente identificato al mapp. n.987) ricadeva in capo all'ente proprietario ed ai suoi dipendenti in servizio presso la struttura. In particolare il teste Marco Basili, visionando la fotografia in atti depositata dal convenuto Coordinamento ha visto *"utilizzare il rullo di cui alla foto sub 12.5 dagli addetti al campo da calcio trainato da un trattoretto, utilizzato per la manutenzione del campo da calcio l'accesso alla part.n.987 avveniva mediante il passaggio da un cancello di color verde (si veda il doc. n. 40 fascicolo "Coordinamento") e che l'accesso alla part. n.1052, quello in uso alle associazioni private (quantomeno fino al momento in cui le due aree erano fisicamente separate dalla recinzione) avveniva attraverso un cancello diverso dal primo (sul punto si vedano le dichiarazioni testimoniali rese dal teste Basilli). Inoltre è stato accertato che il cancello relativo al campo da calcio (mapp.n.987) era sempre aperto (in termini le dichiarazioni testimoniali del teste Tarli (Vigile del Fuoco, intervenuto nell'immediatezza dei fatti) il quale*



ha dichiarato che per entrare nel campo sportivo ed effettuare l'intervento nel minor tempo possibile trovando chiuso il cancello di accesso all'area di protezione civile abbiamo scavalcato il muro prefabbricato preciso che l'area del campo sportivo era aperta ma abbiamo scelto la via più breve visto il pericolo incombente alla incolumità pubblica".

Inoltre è stata raggiunta la prova che il Comune avesse proprio personale in servizio sul posto, con mansioni di custodia.

Al riguardo il teste Mandolini (Dirigente Comune di Senigallia) ha riferito che il Comune di Senigallia, con le determine dirigenziali n.532 del 16/04/2002 e n.1.042 del 2/07/2003 firmate dal medesimo teste, affidò al sig. Castiglione Giorgio l'incarico di capo operaio e responsabile dell'attività connessa alla manutenzione e controllo di impianti, attrezzature dell'impianto sportivo delle Saline. Infine è stato accertato è stato, infatti, acclarato che i dipendenti del "Comune" erano a conoscenza della presenza della bombola all'interno del campo da calcio (mapp. n.987). Il teste Luciano Messersì ha in proposito riferito che "durante gli allenamenti quando il pallone finiva nelle vicinanze delle bombole lo recuperavamo noi perché ritenuta zona pericolosa, per noi intendo il personale della soc. sportiva potevo essere io o altri dirigenti della soc. sportiva" ed ancora che "della presenza delle bombole era informato il custode dell'impianto sportivo Castiglione ed anche gli altri tre custodi tutti dipendenti comunali in servizio nell'area". Inoltre il Vigile del Fuoco Tarli il quale ha riferito che la chiamata al 115 era stata effettuata dal custode Castiglione il quale riferiva della presenza della bombola. Al riguardo il teste Messersì Luciano ha riferito che nell'area della protezione civile (mapp. n. 1052), "si vedeva spesso Carli Luciano", mentre il teste Basili Marco, riferendosi all'area di protezione civile, ha specificato che la sua presenza "all'interno dell'area avveniva in occasione di circostanze di servizio ed alla presenza del sig. Carli Luciano". Anche il teste Minardi Pierino ha dichiarato che "l'accesso a detta area (id est 1052) avveniva alla



presenza del dipendente del Comune referente di prot.civ. Sig. Luciano Carli. Ogni attività svolta all'interno dell'area 1052 avveniva dietro la direzione del predetto referente Carli"

Le esposte premesse, in uno all'accertamento fattuale derivante dalla sentenza penale, per le ragioni già evidenziate non costituente efficacia preclusiva ma comunque liberamente utilizzabile nel giudizio civile quale fonte di prova, acclarato che l'area in cui è avvenuta l'esplosione era di proprietà del Comune di Senigallia il quale ne aveva anche la custodia e tenuto conto che responsabile dell'esplosione della bombola di gpl è da ritenere riferibile al detentore delle bombole per non aver provveduto ad un corretto ricovero delle stesse attese l'intrinseca pericolosità, il Comune di Senigallia dovrà rispondere delle conseguenze dannose patite dagli attori in conseguenza del sinistro oggetto di causa.

Tale conclusione discende inoltre dal difetto di manutenzione imputabile all'ente proprietario e custode dell'area che in violazione dei doveri di custodia del bene demaniale (peraltro altamente frequentato in quanto area adibita a centro polisportivo) ha consentito che la bombola poi esplosa fosse ricoverata in luogo ed in condizioni inadatti, nonostante fosse edotto, a mezzo dei suoi dipendenti, della presenza della bombola, peraltro omettendo di dotare l'area di estintori, quantomeno portatili (volendo accedere all'ipotesi della ridotta capienza dell'area che non avrebbe determinato la necessità di presidi antincendio fissi) e di potare i pioppi presenti ai lati dell'area che al momento dell'esplosione della bombola, essendo nel massimo periodo di inflorescenza e privi di potatura, hanno funto da combustibile naturale e quindi da concausa della deflagrazione. In proposito il teste Vignini (Vigile del Fuoco intervenuto *in loco* dopo l'esplosione) ha dichiarato "è probabile che le fluorescenze si erano accumulate, erano dappertutto, data la presenza dei pioppi lungo il perimetro, ma a causa del vento erano presenti nell'angolo dove erano le bombole in maggior concentrazione". Anche il teste p.i. Ciuti ha confermato "che era



pieno di pappi insieme a fogliame in prossimità di un albero", albero presente nell'angolo del muro ove era collocata la bombola esplosa. Infine e per completezza va osservato come il Comune non abbia fornito la prova del caso fortuito, unico presupposto esimente la responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c., atteso che la presenza della bombola di gpl nel sito in cui è esplosa era nota all'ente comunale che laddove avesse voluto mettere in sicurezza l'attrezzatura avrebbe avuto la possibilità materiale e temporale di provvedervi, nonché di tenere l'area in condizioni adeguate e quindi priva di fonti di combustione naturale (quali inflorescenze dei pioppi e fogliame).

5) Sulla posizione delle associazioni private di volontariato facenti capo al Nucleo Protezione civile.

Le esposte conclusioni consentono di escludere la responsabilità dell'evento lesivo occorso agli attori in capo alle associazioni private Coordinamento volontari Protezione civile zona 2 Senigallia e nucleo Volontario Protezione civile Falchi della Rovere, in assenza di prova, *rectius* a fronte della prova della mancata detenzione della bombola da parte di personale delle menzionate associazioni anche in considerazione della circostanza del diretto controllo dell'area da parte dell'ente proprietario (Comune di Senigallia) sul quale quindi sarebbe dovuto ricadere l'onere di porre in essere i presidi necessari al fine di scongiurare o comunque di elidere il rischio di eventi quali quello verificatosi il 12 maggio 2007.

6) Sulla responsabilità esclusiva e/o concorrente ai sensi dell'art. 1227 c.c. di Valentina Argentati ed Andrea Tarsi.

In particolare, posta l'applicabilità della disciplina di cui all'art. 1227 c.c. anche alla responsabilità da cose in custodia, come enucleato dalla Suprema Corte (C. 17152/2002), la quale ha riconosciuto espressamente la possibilità di applicare l'art. 1227 comma I c.c., tanto in ipotesi di responsabilità oggettiva ex art. 2051, quanto in ipotesi di responsabilità ex art. 2043, il comportamento colposo del soggetto danneggiato nell'uso di beni



demaniali esclude la responsabilità della pubblica amministrazione soltanto se è idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra le cause precedenti e l'evento, integrando altrimenti un concorso di colpa, ai sensi dell'art. 1227 comma I c.c., con conseguente diminuzione della responsabilità in proporzione all'incidenza causale del predetto comportamento (C. 15384/2006), va nella specie osservato quanto segue.

Nella fattispecie in esame se è indubitabile ed accertato che Andrea Tarsi e Valentina Argentati poco prima del sinistro stavano percorrendo la pista ciclabile di via dei Gerani di Senigallia e che non sono stati avvisati della pericolosità dell'area e dell'opportunità di allontanarsi dal muro di cinta dell'area polisportiva "Le Saline". Viepiù le mere circostanze fattuali della presenza di un gruppo di persone incuriosite dall'incendio che era divampato all'interno dell'area polisportiva, in uno alla contingenza, meramente occasionale, che le conseguenze della deflagrazione abbiano colpito in modo incisivo solo Andrea Tarsi e Valentina Argentati e non le altre persone radunate nella zona, non integrano i presupposti di elementi neppure presuntivi del concorso causale dei danneggiati nella causazione dell'evento che al contrario si è verificato del tutto inaspettatamente ed in condizioni spazio temporali tali da impedire qualsiasi condotta idonea ad evitare o comunque a limitare le conseguenze dannose dell'esplosione della bombola.

Sulla scorta dei rilievi ora svolti deve ritenersi provata l'assenza di concorso di colpa di Valentina Argentati ed Andrea Tarsi nella causazione del sinistro le cui rispettive condotte non hanno inciso sul determinismo causale dell'evento lesivo con conseguente inapplicabilità in concreto del principio di corresponsabilità del danneggiato sancito dalla disciplina di cui all'art. 1227 comma I c.c.

7) Sulla quantificazione dei danni patiti dagli attori



Circa il profilo strettamente quantificatorio della pretesa risarcitoria appaiono decisive le conclusioni raggiunte dal CTU medico legale.

In particolare con riguardo all'attore **Andrea Tarsi** dalla relazione del CTU Dott. Andrea Cottone è emersa un'invalidità permanente del [redacted] (in relazione all'età di anni 20 al momento del sinistro), a causa degli esiti permanenti della nonché una inabilità temporanea assoluta di gg. [redacted], una inabilità temporanea parziale al [redacted] per ulteriori gg. [redacted], al [redacted] per gg. [redacted], al [redacted] per gg. [redacted].

Il danno non patrimoniale subito - nelle sue componenti di pregiudizio che appare opportuno tenere distinte, anche se con valenza meramente descrittiva (v. Cass. SS.UU del 2008 citata), al fine di giustificare, dal punto di vista motivazionale, e rendere così controllabile il quantum riconosciuto ed evitare possibili duplicazioni risarcitorie si determina sulla base del calcolo che segue:

Inv. Temp. Tot. x gg. [redacted] = € [redacted] 00

Inv. Temp. Parziale al [redacted] gg. [redacted] = € [redacted],00

Inv. Temp. Parziale al [redacted] gg. [redacted] = € [redacted],00

Inv. Temp. Parziale al [redacted] gg. [redacted] = € [redacted],00

Inv. permanente [redacted] % (considerando un'età di 20 anni) = € [redacted],00

Spese mediche sostenute = € [redacted]

Spese mediche future prevedibili € [redacted]

Altre spese sostenute (CTP mediche e tecnica e spese per le CTU disposte d'ufficio) = € [redacted].

Le ulteriori spese indicate (sostenute e/o da sostenere) ma non adeguatamente provate nell'an e nel quantum vanno escluse dalla liquidazione del complessivo danno (conseguenza) patito in ossequio al principio a fronte del quale ogni posta di danno perché sia foriera di liquidazione in sede risarcitoria deve essere adeguatamente provata.

La somma da riconoscere all'attore Andrea Tarsi, è quindi pari ad € [redacted] in ossequio ai criteri tabellari indicati dalla Tabelle



di Milano di cui la Suprema Corte (cfr. Cass. N. 12408/011; Cass. N. 14402/011; N. 18641/011), ha ritenuto l'applicabilità da parte dei giudici di merito su tutto il territorio nazionale.

Per quanto riguarda, infatti, la invalidità permanente è previsto un importo unitario nel valore minimo che dà ristoro alle conseguenze della lesione in termini "medi" e cioè corrispondenti al caso di incidenza della lesione in termini uguali per ogni vittima. La maggiorazione della somma liquidata per il mero danno biologico, quale espressione della componente morale, può trovare, quindi, corretta espressione media nel valore del punto base indicato dalle tabelle milanesi, qualora essa sia dimostrata o presumibile sulla base di elementi sintomatici della sofferenza soggettiva, nel caso di specie da ritenere compresa nella liquidazione del punto percentuale della non insignificante invalidità riportata dall'attore [REDACTED], in difetto di specifica prova delle ulteriori conseguenze patologiche idonee a fondare l'opportunità di ulteriore personalizzazione del danno subito.

Nella specie quindi non appare giustificata la liquidazione del danno inerente l'invalidità permanente, per la componente derivante dal danno biologico "personalizzato", in relazione agli aspetti dinamico relazionali specifici della compromissione della salute della vittima (sia quanto agli aspetti anatomico funzionali sia quanto agli aspetti di sofferenza soggettiva), e dunque variabili concretamente da caso a caso (e richiedenti apposite allegazioni e prove), quale insieme di conseguenze negative prodotte dalla lesione nella vita quotidiana e sulle varie attività abituali del soggetto.

In particolare le lesioni subite da Andrea Tarsi in seguito al sinistro consistenti non sono tali da aver determinato un radicale ed irreversibile mutamento delle abitudini ed attitudini del soggetto tanto in termini di potenzialità lavorativa (sul punto si veda la relazione peritale in atti - pg. 35 -nella quale è stato escluso il pregiudizio alla capacità lavorativa specifica ed attitudinale del soggetto) quanto in relazione alla sfera legata all'estrinsecazione



della personalità del soggetto nella sfera aredituale (come evidenziato anche dal CTU che ha concluso per l'assenza di significativa compromissione della capacità di svolgere attività ludico-ricreative-sportive).

La somma liquidata deve inoltre essere maggiorata degli interessi e rivalutazione sulla somma annualmente rivalutata dalla data del sinistro (id est 12 maggio 2007) fino alla sentenza, in ossequio al il criterio messo a punto nella nota sentenza della Corte di Cassazione a Sezione Unite 17.2.1995 n. 1712, secondo il quale gli interessi sui debiti di valore vanno calcolati sulla somma corrispondente al valore della somma al momento dell'illecito, via via rivalutata anno per anno sulla base dei noti indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

Spettano, inoltre, gli ulteriori interessi corrispettivi nella misura legale dalla data della sentenza al saldo.

Quanto a **Valentina Argentati** dalla relazione del CTU Dott. Andrea Cottone è emersa un'invalidità permanente del [redacted] (in relazione all'età di anni 18 al momento del sinistro), a causa degli esiti permanenti della nonché una inabilità temporanea assoluta di gg. [redacted], una inabilità temporanea parziale al [redacted] per ulteriori gg. [redacted], al [redacted] per gg. [redacted].

Il danno non patrimoniale subito - in ossequio ai criteri liquidatori sopra enucleati si determina sulla base del calcolo che segue:

Inv. Temp. Tot. x gg. [redacted] = € [redacted]

Inv. Temp. Parziale al [redacted] gg. [redacted] = € [redacted]

Inv. Temp. Parziale al [redacted] gg. [redacted] = € [redacted]

Inv. permanente [redacted] (considerando un'età di 18 anni) = € [redacted]00

Spese mediche sostenute = € [redacted]

Spese mediche future prevedibili € [redacted]

Altre spese sostenute (CTP mediche e tecnica e spese per le CTU disposte d'ufficio) = € [redacted]

Le ulteriori spese indicate (sostenute e/o da sostenere) ma non adeguatamente provate nell'an e nel quantum vanno escluse dalla



liquidazione del complessivo danno (conseguenza) patito in ossequio al principio a fronte del quale ogni posta di danno perché sia foriera di liquidazione in sede risarcitoria deve essere adeguatamente provata.

Nessuna ulteriore personalizzazione del danno può essere riconosciuta alla argentati in difetto di prova, *rectius* in presenza di prova contraria (si veda pag. 44 della relazione peritale), circa l'assenza di danno permanente alla capacità lavorativa specifica ed attitudinale della Argentati, nonché dell'assenza di menomazioni che impediscano in tutto o in parte l'attività ludico ricreativa sportiva ed in particolare quella danza, praticata dall'attrice.

Ne discende che la somma da riconoscere all'attrice Valentina Argentati, è quindi pari ad € [REDACTED] in ossequio ai criteri tabellari sopra enucleati.

La somma liquidata deve inoltre essere maggiorata degli interessi e rivalutazione sulla somma annualmente rivalutata dalla data del sinistro (id est 12 maggio 2007) fino alla sentenza, in ossequio al il criterio messo a punto nella nota sentenza della Corte di Cassazione a Sezione Unite 17.2.1995 n. 1712, secondo il quale gli interessi sui debiti di valore vanno calcolati sulla somma corrispondente al valore della somma al momento dell'illecito, via via rivalutata anno per anno sulla base dei noti indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

Spettano, inoltre, gli ulteriori interessi corrispettivi nella misura legale dalla data della sentenza al saldo.

Con riguardo a **Cardelli Lucia** (madre di Andrea Tarsi) la relazione peritale depositata dal dott. Cottone ha consentito di accertare un'invalidità permanente del [REDACTED] in seguito al sinistro occorso al figlio Andrea e quindi quale conseguenza diretta della grave compromissione della salute di un familiare, nonché spese mediche sostenute per complessivi € [REDACTED].

Considerata l'età di anni 47 al momento del sinistro, tenuto conto dei criteri tabellari offerti dalle Tabelle c.d. milanesi per il



danno biologico micropermanente (fino alla percentuale del 9%) stimasi equo liquidare il complessivo importo di € [REDACTED] (di cui € [REDACTED],00 a titolo di danno biologico risarcibile ed € [REDACTED], [REDACTED] per le spese mediche sostenute). Infine va riconosciuto l'importo richiesto di € [REDACTED]0 per i viaggi documentati andata e ritorno da Senigallia a Torrette (AN), per la CTU disposta d'ufficio, nonché per la CTP, per il complessivo importo di € [REDACTED],00.

Le ulteriori spese indicate (sostenute e/o da sostenere) ma non adeguatamente provate nell'an e nel quantum vanno escluse dalla liquidazione del complessivo danno (conseguenza) patito in ossequio al principio a fronte del quale ogni posta di danno perché sia foriera di liquidazione in sede risarcitoria deve essere adeguatamente provata.

In conclusione l'importo complessivo liquidato in favore di Cardelli Lucia è pari ad € [REDACTED]

La somma liquidata deve inoltre essere maggiorata degli interessi e rivalutazione sulla somma annualmente rivalutata dalla data del sinistro (id est 12 maggio 2007) fino alla sentenza, in ossequio al il criterio messo a punto nella nota sentenza della Corte di Cassazione a Sezione Unite 17.2.1995 n. 1712, secondo il quale gli interessi sui debiti di valore vanno calcolati sulla somma corrispondente al valore della somma al momento dell'illecito, via via rivalutata anno per anno sulla base dei noti indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

Spettano, inoltre, gli ulteriori interessi corrispettivi nella misura legale dalla data della sentenza al saldo.

In relazione a **Tantucci Anna Lisa** (madre di Valentina Argentati) è stato escluso dal CTU dott. Cottone uno stato di invalidità biologica del soggetto, eziologicamente connesso al sinistro occorso alla figlia, e sono state accertate spese mediche, congrue e documentate, per l'importo di € [REDACTED], oltre le ulteriori somme inerenti gli esborsi per la CTU disposta d'ufficio e per i viaggi



andata/ritorno da Senigallia a Torrette (AN) per il complessivo importo di € [REDACTED] uniche voci liquidabili in termini risarcitori.

La somma liquidata deve inoltre essere maggiorata degli interessi e rivalutazione sulla somma annualmente rivalutata dalla data del sinistro (id est 12 maggio 2007) fino alla sentenza, in ossequio al il criterio messo a punto nella nota sentenza della Corte di Cassazione a Sezione Unite 17.2.1995 n. 1712, secondo il quale gli interessi sui debiti di valore vanno calcolati sulla somma corrispondente al valore della somma al momento dell'illecito, via via rivalutata anno per anno sulla base dei noti indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

Spettano, inoltre, gli ulteriori interessi corrispettivi nella misura legale dalla data della sentenza al saldo. Le ulteriori spese indicate (sostenute e/o da sostenere) ma non adeguatamente provate nell'an e nel quantum vanno escluse dalla liquidazione del complessivo danno (conseguenza) patito in ossequio al principio a fronte del quale ogni posta di danno perché sia foriera di liquidazione in sede risarcitoria deve essere adeguatamente provata.

Con riguardo, infine a **Renato Tarsi**, padre di Andrea Tarsi, il danno patrimoniale patito in conseguenza del sinistro in questione appare congruo e dimostrato limitatamente alle somme inerenti le sostituzioni ambulatoriali per il periodo di degenza ospedaliera del figlio Andrea, per le spese per i viaggi e per quelle strettamente connesse agli esborsi di natura sanitaria (riproduzione in copia fotostatica della documentazione sanitaria), mentre non liquidabile in questa sede poiché estranea al presente giudizio è la spesa sostenuta per l'assistenza in ambito penale. Tanto premesso stimasi equo liquidare in favore di Renato Tarsi, a titolo di danno patrimoniale per il sinistro oggetto di causa il complessivo importo di € [REDACTED], oltre interessi e rivalutazione sulla somma annualmente rivalutata dalla data del sinistro (id est 12 maggio 2007) fino alla sentenza, nonché oltre interessi legali dalla sentenza al saldo.



8) Sulle spese di lite.

Quanto alle spese di lite, considerata la complessità delle questioni affrontate e tenuto conto che, solo nelle more del giudizio è stata accertata, anche in sede penale, l'assenza di responsabilità in capo al responsabile del Coordinamento volontario Protezione civile zona 2 Senigallia che ha contribuito a determinare l'esito, in termini di accertamento delle singole responsabilità del presente giudizio, sussistono giusti motivi per compensare per il 50% le spese di lite fra gli attori ed i convenuti Coordinamento Volontario Protezione Civile zona 2 Senigallia e Nucleo Volontario e Protezione Civile Falchi della Rovere, mentre per la restante percentuale gli attori vengono condannati, in solido fra loro a rifondere le spese di lite ai sopra indicati convenuti, liquidate solo per detta percentuale in dispositivo.

Infine in applicazione del principio della soccombenza il Comune di Senigallia viene condannato a rifondere le spese di lite sostenute dagli attori, complessivamente liquidate, in ossequio al principio secondo il quale la pronuncia di un'unica condanna alle spese di causa, con liquidazione cumulativa delle medesime, è prevista a carico di più parti soccombenti dall'art. 97 c.p.c., ma non è esclusa in favore di più parti vittoriose che, come nella specie, siano assistite da un unico difensore ed abbiano un comune interesse nella controversia (in termini Cass. civ. Sez. III, Sent., 13-01-2009, n. 476), seppure analiticamente indicate per ciascuno di loro, limitatamente al valore effettivo della controversia, desumibile dall'importo in concreto liquidato a ciascuno degli attori a titolo di risarcimento del danno per il sinistro oggetto di causa. All'importo liquidato andrà aggiunto l'aumento del 20% previsto in ipotesi, come nella specie, di difesa congiunta di soggetti aventi la medesima posizione processuale.

Le spese delle CTU medico legale, liquidate in separato decreto, andranno sopportate definitivamente dal Comune di Senigallia.

**P.Q.M.**



Il Tribunale di Ancona, Sezione seconda civile, definitivamente pronunciando nel giudizio rubricato al n. 400131/2011 R.G. promosso da **Andrea Tarsi**, **Valentina Argentati**, **Tantucci Anna Lisa**, **Cardelli Lucia** nei confronti del Comune di Senigallia e nei confronti del Coordinamento Volontario Protezione Civile zona 2 Senigallia e del Nucleo Volontario e Protezione Civile Falchi della Rovere, disattesa e respinta ogni ulteriore domanda, azione o eccezione, così provvede:

ACCERTA E DICHIARA la responsabilità del convenuto Comune di Senigallia nella verificaione del sinistro oggetto di causa, e, per l'effetto,

DICHIARA TENUTO E CONDANNA il Comune di Senigallia, nella persona del Sindaco *p.t.*, a corrispondere in favore di **Andrea Tarsi** a titolo di risarcimento del danno patito in conseguenza del sinistro il questione la complessiva somma di € [REDACTED] oltre interessi compensativi sul dovuto al saggio legale dalla data del sinistro (id est 12 maggio 2007) alla pronuncia sulla somma devalutata e poi via via rivalutata, ed interessi al saggio legale sulla somma così calcolata dalla data della pronuncia sino al saldo effettivo;

DICHIARA TENUTO E CONDANNA il Comune di Senigallia, nella persona del Sindaco *p.t.*, a corrispondere in favore di **Valentina Argentati** a titolo di risarcimento del danno patito in conseguenza del sinistro il questione la complessiva somma di € [REDACTED] oltre interessi compensativi sul dovuto al saggio legale dalla data del sinistro (id est 12 maggio 2007) alla pronuncia sulla somma devalutata e poi via via rivalutata, ed interessi al saggio legale sulla somma così calcolata dalla data della pronuncia sino al saldo effettivo;

DICHIARA TENUTO E CONDANNA il Comune di Senigallia, nella persona del Sindaco *p.t.*, a corrispondere in favore di **Cardelli Lucia** a titolo di risarcimento del danno patito in conseguenza del sinistro il questione la complessiva somma di € [REDACTED] oltre interessi compensativi sul dovuto al saggio legale dalla data del sinistro (id est 12 maggio 2007) alla pronuncia sulla somma devalutata e poi via



via rivalutata, ed interessi al saggio legale sulla somma così calcolata dalla data della pronuncia sino al saldo effettivo;  
DICHIAA TENUTO E CONDANNA il Comune di Senigallia, nella persona del Sindaco p.t., a corrispondere in favore di **Tantucci Anna Lisa** a titolo di risarcimento del danno patito in conseguenza del sinistro il questione la complessiva somma di € [REDACTED] oltre interessi compensativi sul dovuto al saggio legale dalla data del sinistro (id est 12 maggio 2007) alla pronuncia sulla somma devalutata e poi via via rivalutata, ed interessi al saggio legale sulla somma così calcolata dalla data della pronuncia sino al saldo effettivo;

DICHIAA TENUTO E CONDANNA il Comune di Senigallia, nella persona del Sindaco p.t., a corrispondere in favore di **Renato Tarsi** a titolo di risarcimento del danno patito in conseguenza del sinistro il questione la complessiva somma di € [REDACTED], oltre interessi e rivalutazione sulla somma annualmente rivalutata dalla data del sinistro (id est 12 maggio 2007) fino alla sentenza, nonché oltre interessi legali dalla sentenza al saldo.

DICHIAA TENUTO E CONDANNA il Comune di Senigallia nella persona del Sindaco p.t., a rifondere le spese di lite sostenute dagli attori liquidate nella complessiva somma di € [REDACTED],00 (di cui € [REDACTED]0 [REDACTED] + 20%) in favore di Andrea Tarsi; € [REDACTED] + 20%] in favore di Valentina Argentati; € [REDACTED] + 20%] in favore di Cardelli Lucia; € [REDACTED] + 20%] in favore di Tantucci Anna Lisa) € [REDACTED] + 20%] in favore di Renato Tarsi) oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e cpa come per legge;

DICHIAA COMPENSATE nella misura del 50% le spese di lite fra gli attori ed i convenuti Coordinamento Volontario Protezione Civile zona 2 Senigallia e Nucleo Volontario e Protezione Civile Falchi della Rovere e, per l'effetto,

DICHIAA TENUTI E CONDANNA gli attori in solido fra loro al pagamento della restante metà delle spese di lite in favore del Coordinamento Volontario Protezione Civile zona 2 Senigallia che liquida in



complessivi € [REDACTED] oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e cpa come per legge;

DICHIARA TENUTI E CONDANNA gli attori in solido fra loro al pagamento della restante metà delle spese di lite in favore del Nucleo Volontario e Protezione Civile Falchi della Rovere, liquidate solo per detta percentuale nella complessiva somma di € [REDACTED] oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e cpa come per legge;

DISPONE che gli oneri delle CTU espletate in corso di causa e liquidate in separati decreti, gravino definitivamente in capo al Comune di Senigallia;

Ancona, lì 12 gennaio 2015

Il Giudice

Maria Letizia Mantovani

(atto sottoscritto digitalmente)

